



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA
Divisione VI – Gestione del personale aree funzionali

C.d.g. 7774

Alle Direzioni territoriali del lavoro

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alla Direzione generale dell'INPS

**Alla Direzione generale per le politiche
previdenziali ed assicurative**

LORO SEDI

e, p.c.: Al Capo di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretario generale

**Alla Direzione generale delle relazioni
industriali e dei rapporti di lavoro**

**Alla Direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro**

**Alla Direzione generale per la
comunicazione e l'informazione in
materia di lavoro e di politiche sociali**

**Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

All. vari

Oggetto: Quinta procedura di salvaguardia: Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2014 - Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici- Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2014 il Decreto interministeriale adottato il 14 febbraio 2014 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1,

commi 194 e 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)".

In particolare, l'art. 2 del citato Decreto interministeriale prevede le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori nello stesso riportate possano accedere ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della L. n. 147/2013.

Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle lettere b), c) e d) del medesimo articolo 2 del D.I. 14 febbraio 2014 e di seguito riportati:

- *lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato [articolo 2, comma 1, lettera b), del D.I. 14 febbraio 2014];*
- *lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato [articolo 2, comma 1, lettera c), del D.I. 14 febbraio 2014];*
- *lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato [articolo 2, comma 1, lettera d), del D.I. 14 febbraio 2014].*

I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del D.I. in parola, devono presentare le richieste di accesso al beneficio nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo), nonché secondo le sotto indicate modalità.

In ordine alle categorie di soggetti di cui alle lettere b) e c):

- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi individuali, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

Il Decreto interministeriale in questione stabilisce, inoltre, all'art. 6, comma 1, che l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio compete alle Commissioni di cui:

- all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
- all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 aprile 2013.

In ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.II. rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni del Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo, i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno tenuti a trasmettere, entro il 9 maggio 2014, all'indirizzo PEC dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it, nonché di posta elettronica della Divisione VI - DG PIBLo Div06RisorseUmane@lavoro.gov.it i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.

I Direttori regionali del lavoro avranno, altresì, cura di inviare il 16 maggio p.v., agli indirizzi innanzi indicati, un primo *report* completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare, pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici di che trattasi; il *report* dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità sopra descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.

Si rappresenta che la puntuale realizzazione delle attività richieste con la presente Circolare incide sulla valutazione della *performance*, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.



Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti che il Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 attribuisce a codeste DTL, si trasmettono in allegato le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- o n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- o modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- o modello di decisione di non accoglimento della Commissione.


Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale indicato in oggetto.

La presente Circolare, redatta previa acquisizione del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* ministeriale.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf* editabile.

su delega del **DIRETTORE GENERALE**
Dott.ssa Concetta FERRARI

IL DIRIGENTE
Dott. Gennaro GADDI



FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ **Avvio del procedimento**

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2014.

➤ **Modalità di trasmissione**

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguadati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ **Presentazione dell' ISTANZA**

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della L. n. 147/2013, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.

I soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;



- copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, come previsto dall'art. 5, comma 2, del citato Decreto interministeriale.

Nelle ISTANZE i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dall'art. 1, comma 196, della L. n. 147/2013 e dall'art. 3, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.

➤ Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ Commissioni per l'esame delle ISTANZE

Secondo quanto indicato dall'art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE di cui all'articolo 5, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.



- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;
- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione;
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.



3/3

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché ai sensi degli artt. 2 e 5 del Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2014.

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
		Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Tipo Documento	<input type="text"/>
		N. Documento	<input type="text"/>
Rilasciato da	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>	Provincia di:	<input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza) <input type="text"/>			
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
		Telefono	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Dati azienda / P.A.

dipendente	fino al	<input type="text"/>	della seguente azienda / P.A.
Denominazione <input type="text"/>			
Con sede in <input type="text"/>			

CHIEDE

ai sensi degli artt. 2 e 5 del citato D.I. 14 febbraio 2014, di essere ammesso ai benefici di cui dell'art. 1, commi 194 e 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

lettera b), comma 1, articolo 2 del Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014

lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

lettera c), comma 1, articolo 2 del Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014

lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

lettera d), comma 1, articolo 2 del Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014

lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, di quelli concernenti:

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

ovvero

lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

2) Copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) del comma 1, articolo 2 del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014)

3) Copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1, articolo 2 del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014)

4) Copia del documento di identità

Preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 194, e nei successivi commi 195, 196 e 197 della legge n. 147/2013, nonché in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ⁽¹⁾

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma

Nota ⁽¹⁾ I commi 195, 196 e 197 dell'art.1 della legge n. 147/2013 espressamente recitano:

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi del requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>		Provincia di: <input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

di non essere stato rioccupato in nessun' altra attività lavorativa;
ovvero

lo svolgimento, dopo il 30 giugno 2012, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:

in ragione di accordo individuale, che si allega in copia.
ovvero

in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo, che si allega in copia.

luogo

GG/MM/AAAA

Data

Firma



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>		Provincia di: <input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza) <input type="text"/>			
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text"/>		Numero Documento <input type="text"/>

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	di non essere stato rioccupato in nessun' altra attività lavorativa; <i>ovvero</i>
<input type="checkbox"/>	lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
che il rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012:	
<input type="checkbox"/>	in ragione di accordo individuale, che si allega in copia. <i>ovvero</i>
<input type="checkbox"/>	in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo, che si allega in copia.

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>		Provincia di: <input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	di non essere stato rioccupato in nessun' altra attività lavorativa;
	<i>ovvero</i>
<input type="checkbox"/>	lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
	che il rapporto di lavoro è cessato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011:
<input type="checkbox"/>	per risoluzione unilaterale, che si allega in copia

luogo

GG/MM/AAAA
 Data

Firma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014

VISTO l'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze il 14 febbraio 2014;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1, commi 194 e 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014;

Data cessazione rapporto di lavoro

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti per l'accesso al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 196, della Legge n. 147/2013.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014

VISTO l'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze il 14 febbraio 2014;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il

dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1, commi 194 e 196 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera

dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014;

Data cessazione rapporto di lavoro

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del

inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA

Data

Firma dei componenti